

**Legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018**  
**"Disposizioni coordinate in materia di cultura"**

Titolo II "Beni, Istituti, Luoghi della Cultura, Libro e lettura, Attività Culturali e di Spettacolo"

Capo I " Beni Culturali"

Capo II " Istituti e luoghi della cultura"

Capo III "Promozione del libro e della lettura"

**Legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020**  
**"Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione**  
**per contrastare l'emergenza da Covid-19"**

**D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020**

Invito alla presentazione della domanda di contributo a sostegno di progetti di enti aventi caratteristiche di eccellenza e specificità riconosciute, nel biennio 2018-2019, da un rapporto di convenzione con la Regione Piemonte

Anno 2020

**Premessa**

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 del 1° agosto 2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", la Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano;

l'art. 4 della sopraccitata legge stabilisce che la Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse.

l'art. 7 individua gli strumenti di intervento a disposizione della Regione per conseguire le finalità e gli obiettivi della L.R. 11/2018. In particolare al punto c) prevede, fra gli altri, il sostegno attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di soggetti culturali. Precisa che tale strumento è attivato con procedure di evidenza pubblica, che consentono una valutazione oggettiva degli elementi di quantità e qualità di interventi, attività ed iniziative;

l'art. 14 stabilisce che la Regione sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale attraverso il sostegno anche economico alla realizzazione di specifici progetti, al fine di valorizzare la complessità e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese;

l'art. 21 prevede che la Regione promuova e sostenga lo sviluppo, l'ordinamento, la conservazione, la valorizzazione del materiale librario e documentale, cartaceo e digitale, delle singole biblioteche oltre che la digitalizzazione del patrimonio documentale, l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico e documentale, il loro inserimento nelle reti e nei sistemi informativi regionali, nazionali e internazionali e la salvaguardia del patrimonio culturale custodito nelle biblioteche;

l'art. 23 specifica che la Regione promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunità e delle persone e altresì promuove e sostiene interventi di salvaguardia, conservazione, descrizione, digitalizzazione, pubblicazione e valorizzazione dei fondi e beni archivistici, ivi compresi gli audiovisivi, le registrazioni sonore e le fotografie;

l'art. 27 specifica che la Regione, nel riconoscere il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza, individua tra i compiti dell'amministrazione regionale quello di realizzare e a sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere il libro e la lettura, anche in collaborazione con altri soggetti (enti locali, associazioni, fondazioni, imprese editoriali, librerie o altri soggetti che operano in ambito culturale);

con deliberazione n. 23-7009 del 8 giugno 2018 "Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione" la Giunta Regionale ha approvato il programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e i criteri di valutazione delle istanze di contributo;

il comma 1 dell'art 6 della L.r. 11/2018 stabilisce che il programma triennale della cultura è lo strumento per programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali e l'art. 43 (disposizioni transitorie) comma 2 stabilisce che gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della suddetta legge restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla legge;

il sopra citato Programma di Attività 2018-2020, al paragrafo "Protocolli di intesa e convenzioni" degli Indirizzi generali sottolinea che la Regione Piemonte "nell'attuare le proprie politiche di consolidamento e di sviluppo culturale sul territorio piemontese, ritiene indispensabile creare reti, sistemi e sinergie anche con soggetti privati, per il sostegno ad attività ritenute di interesse pubblico nel rispetto del dettato normativo. Gli strumenti del protocollo d'intesa e della convenzione potranno essere adottati per sostenere attività e relative progettualità di rilevante interesse pubblico con realtà culturali private caratterizzate da unicità del ruolo rivestito in un specifico ambito culturale su un determinato territorio".

Considerato che

per contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19 sul sistema sociale ed economico piemontese, manifestatesi dai primi mesi dell'anno 2020, è stata approvata ed è vigente la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19);

l'art. 54 (Finalità) della l.r. 13/2020 prevede che la Regione adotti misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità;

l'art. 55 (Principi generali) della l.r. 13/2020 prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 54, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con propria

deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale stessa, individuando modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati dal sopra citato articolo 7, comma 1 della legge regionale 11/2018, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tiene conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell'attività interna volta a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio;
- c) sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b);
- d) modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a principi di semplificazione;
- e) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno ispirate al principio di storicità in relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c), tale da dimostrare la continuità operativa dei soggetti interessati;
- f) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno relative ad ambiti tematici legati all'emergenza da Covid-19;

in attuazione dell'art. 55 della l.r. 13/2020 la Giunta regionale, previa acquisizione di parere positivo da parte della VI Commissione consiliare, ha approvato la deliberazione n. 48-1701 del 17 luglio 2020 recante "L.r. 13/2020, art. 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 2020 in ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs 118/2001 smi", con la quale ha approvato procedure, modalità e criteri per l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020 in ambito culturale, ai sensi della l.r. 13/2020, artt. 17 e 55;

la suddetta DGR n. 48-1701 del 17 luglio 2020 dispone che siano limitati in modo significativo i rapporti in convenzione con soggetti culturali di diritto privato che non vedono la partecipazione diretta o il controllo da parte della Regione Piemonte e che gli eventuali accordi di collaborazione e di convenzione a sostegno di specifici progetti debbano essere individuati e motivati con provvedimenti della Giunta regionale;

la suddetta DGR n. 48-1701 del 17 luglio 2020 dispone inoltre che, in attesa che il Programma triennale della cultura 2022-2024 definisca e reimposti le diverse modalità di intervento della Regione in ambito culturale, si preveda nel corrente anno l'attivazione di avvisi pubblici di finanziamento destinati a quei soggetti che nel biennio 2018-2019, nell'ambito del Programma di Attività 2018-2020, hanno vista riconosciuta dalla Giunta Regionale una caratteristica di eccellenza e specificità tramite un rapporto di convenzione, stabilendo, al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, un importo dei contributi non superiore a euro 120.000,00. Sono previsti due avvisi pubblici, articolati per competenza rispettivamente fra Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali e Settore Promozione attività culturali, patrimonio linguistico e spettacolo.

Considerato inoltre che

con successiva DGR n. 25-2215 del 6 novembre 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Quarta Integrazione" sono state approvate le risorse 2020 e 2021, stanziare sui capitoli n. 182890/2020 e n. 182890/2021 della Missione 5, Programma 2 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, finalizzate anche agli avvisi pubblici destinati agli enti che hanno avuto un rapporto convenzionale nel biennio 2018-2019 di cui alla DGR n. 48-1701 del 17 luglio 2020.

## **1. Invito alla presentazione dei programmi**

1.1 Ai sensi di quanto specificato in premessa, possono essere presentati da quei soggetti che nel biennio 2018-2019, nell'ambito del Programma di Attività 2018-2020, hanno vista riconosciuta dalla

Giunta Regionale una caratteristica di eccellenza e specificità tramite un rapporto di convenzione, perentoriamente nel periodo compreso tra il giorno della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e il 27 novembre 2020, programmi per l'anno 2020 afferenti agli ambiti di intervento di competenza del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali:

- attività di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi (l.r. 11/2018, art. 27 );
- attività di promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale (l.r. 11/2018, art. 14 e art 21 lettera h)
- attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale (l.r. 11/2018, art. 14 e art 23).

## **2. Risorse e soglie di contribuzione**

2.1 L'importo previsto per il sostegno ai programmi relativi ai suddetti ambiti è pari complessivamente ad Euro 300.000,00.

2.2 Il contributo massimo richiedibile e assegnabile non può superare l'importo più elevato assegnato nel biennio 2018-2019 e, in ogni caso, non può essere superiore ad Euro 120.000,00.

2.3 Eventuali bilanci di previsione che richiedono un contributo superiore alla soglia massima richiedibile da parte del soggetto richiedente o alla soglia massima di contribuzione prevista dal presente Avviso comportano in fase istruttoria, su istanza del Settore procedente e a carico del soggetto richiedente, la loro riformulazione in conformità alle soglie di contribuzione individuate dal presente Avviso.

## **3. Requisiti di ammissibilità**

3.1 I soggetti che intendono presentare istanza di assegnazione del contributo 2020, ai sensi del presente Avviso, devono presentare i seguenti requisiti:

- principio della storicità: nel biennio 2018-2019, nell'ambito del Programma di Attività 2018-2020, aver vista riconosciuta dalla Giunta Regionale una caratteristica di eccellenza e specificità tramite la stipula di un rapporto di convenzione con la Direzione Cultura per la realizzazione di progetti afferenti agli ambiti di intervento di competenza del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali ;
- non essere soggetti che vedano la partecipazione in qualità di socio della Regione Piemonte o della Città di Torino con la corresponsione di un sostegno economico annuale da parte dei medesimi enti pubblici;
- essere soggetti legalmente costituiti;
- essere in possesso di codice fiscale e, nel caso di svolgimento di attività anche marginali di natura commerciale, di Partita Iva;
- garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, una copertura di almeno il 30% delle spese effettive previste.

In tal modo la platea dei soggetti richiedenti sarà costituita da organizzazioni che hanno caratteristiche di eccellenza e specificità tali da aver stipulato un rapporto di convenzione con la Direzione Cultura nel biennio 2018-2019.

E' ammessa la presentazione in forma associata fra soggetti ammissibili ai sensi della Legge regionale n. 11/18 (enti locali singoli o associati, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e formative, enti e istituzioni religiose, associazioni e fondazioni pubbliche e private, altri enti che operano senza fine di lucro, cooperative a mutualità prevalente), fatta salva la sottoscrizione di specifico accordo o convenzione, formalizzato prima della presentazione della domanda, che

definisca compiti e oneri economici e gestionali e che individui un solo soggetto privato percettore dell'eventuale contributo di cui al presente avviso.

3.2 L'accesso ai benefici previsti dagli artt. 54 e 55 è incompatibile con l'accesso al Bonus Cultura di cui all'art. 17 della legge 13/2018.

3.3 La Regione Piemonte si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei soggetti beneficiari del presente avviso pubblico.

#### **4. Contenuti del programma**

4.1 I soggetti richiedenti devono, per l'anno 2020, presentare programmi di attività afferenti agli ambiti di intervento di competenza del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali di cui al punto 1.1.

4.2 Sono ammessi progetti le cui attività si realizzino entro i primi mesi del 2021, purché una parte significativa degli stessi sia realizzata nell'anno 2020. Le attività devono concludersi entro il 30 giugno 2021.

4.3 Le attività ammesse devono svolgersi sul territorio della Regione Piemonte, fatti salvi interventi collaterali al progetto di modesta entità e di particolare rilevanza.

4.4 Ai sensi dell'art. 55 della l.r. 13/2020 in coerenza con gli ambiti di intervento di cui al punto 1.1 le relazioni di programma e i corrispondenti bilanci di previsione devono essere impostati sulla seguente articolazione:

- a) programmi di attività e iniziative effettuate in presenza di pubblico, nonché attività effettuate in modalità a distanza con l'utilizzo delle nuove tecnologie;
- b) attività interna al soggetto richiedente, anche a difesa dei livelli occupazionali, volta a gestire e superare la fase di emergenza;
- c) attività volte a predisporre le condizioni e i programmi per il riavvio.

4.5 Tutte le attività ammesse devono essere realizzate nel rispetto delle norme e le disposizioni in materia di prevenzione e di contenimento del COVID-19.

4.6 Si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", per i progetti che prevedono l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, è richiesta l'autorizzazione della competente Soprintendenza. Si ricorda che tra gli interventi sottoposti ad autorizzazione sono compresi: spostamento, spolveratura, trattamento fisico, disinfezione, disinfestazione e attività di manutenzione, riordino, digitalizzazione, censimento, inventariazione e catalogazione di fondi archivistici e bibliografici di valore culturale. Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 9 bis del suddetto D. Lgs 42/2004 "gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, ... sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale".

#### **5. Spese ammissibili**

5.1. Per “spese ammissibili del programma” si intendono quelle riferibili all’arco temporale della sua organizzazione e realizzazione, direttamente imputabili alle attività contemplate dal programma stesso, che in sede di rendiconto risultino sostenute dal soggetto richiedente, documentabili e – limitatamente all’utilizzo del contributo regionale - tracciabili.

Non sono ammissibili le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, le quote di ammortamento e gli interessi passivi.

5.2 In coerenza coi contenuti del programma di attività il bilancio preventivo può comprendere: il costo del lavoro dipendente così come quello dei collaboratori esterni; i costi delle attività svolte in spazi pubblici, anche non convenzionali, così come di quelle realizzate a distanza; i costi relativi alle attività interne volte a fronteggiare l’emergenza, quali interventi di sanificazione, adeguamento degli spazi (con esclusione di interventi strutturali e di acquisto di beni durevoli), formazione del personale, gestione dei rapporti col pubblico; costi riferiti ad attività svolte nel 2020 (salvo le eccezioni sopra specificate) per predisporre il riavvio delle attività.

## 6. Modalità e termini di presentazione dell’istanza

6.1 L’istanza di contributo deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o suo delegato, nel periodo compreso tra il giorno della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e il 27 novembre 2020, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo

*culturcom@cert.regione.piemonte.it*

con una delle seguenti modalità:

- apposizione di firma digitale in formato .pdf con estensione .p7m oppure
- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

6.2 Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: **(Denominazione del soggetto richiedente) - Avviso pubblico di finanziamento LL.RR 11/2018 e 13/2020 Enti già convenzionati Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali**

6.3 Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata per l’invio dell’istanza. In subordine è ammesso che il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata sia il rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo. Si precisa che la casella PEC utilizzata per la presentazione dell’istanza verrà utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali ad essa relative e, nel caso di assegnazione del contributo, per tutti gli adempimenti successivi.

L’istanza deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali e disponibile sia in allegato sia sul sito internet all’indirizzo:

**<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>**

6.4 L’istanza va presentata sull’apposito modulo di domanda e bilancio *Modello\_Domanda 2020* (Allegato 1a) e deve essere completa della seguente documentazione:

1. relazione descrittiva del programma delle iniziative oggetto dell’istanza, resa su *Modello Rel\_2020* (Allegato 1b);
2. se necessaria, autocertificazione da compilare e sottoscrivere da ciascuno dei soggetti co-titolari del progetto e partner del soggetto capofila che richiede il contributo regionale, resa su *Modello Aut\_2020* (Allegato 1c);
3. se necessaria, richiesta di autorizzazione inviata alla competente Soprintendenza per i progetti che prevedono l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali;

2. in caso di firma autografa, scansione pdf di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore della domanda di contributo;
3. se necessario, delega del Legale rappresentante al sostituto delegato alla firma della domanda e documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante firmatario.

6.5 Le domande presentate al di fuori del periodo specificato al punto 6.2 o mancanti di firma sull'istanza non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

6.6 L'istanza presentata da un soggetto privato deve obbligatoriamente assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 prevista dal D.P.R. 642/1972. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità:

- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile applicarla al modulo di domanda oppure inserire nel modulo di domanda il numero identificativo seriale della marca da bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione.
- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del DPR 642/1972, nonché, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale, le ONLUS, gli Enti ecclesiastici e le Cooperative sociali. I soggetti esenti a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi dell'istanza i motivi dell'esenzione.

6.7 La documentazione sopra elencata va obbligatoriamente trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata unitamente all'istanza, esclusivamente in formato .pdf (con estensione .p7m nel caso di firma digitale e con estensione .pdf nel caso di firma autografa), impiegando un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale. Si evidenzia che l'utilizzo di formati diversi dal .pdf rende la PEC non ricevibile dal sistema PEC regionale con possibile compromissione dell'esito dell'istanza.

## **7. Fase istruttoria e termine del procedimento**

7.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria ed Istituti culturali.

7.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere eccezionalmente, tramite PEC, ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni.

Nel caso di richiesta di integrazioni, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

7.3 Per quelle istanze che presentano delle imperfezioni di carattere formale e non sostanziale, perfezionabili mediante l'invio di documentazione formale a corredo, è possibile ricorrere al cosiddetto "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 "Compiti del responsabile del procedimento" e l'art. 13 della legge regionale 14/2014, al fine di garantire il generale favore per la partecipazione e la *par condicio* dei partecipanti.

7.4 Le proposte pervenute e ritenute formalmente ammissibili vengono esaminate da una Commissione di valutazione, nominata con apposito provvedimento amministrativo e costituita nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito dal *Piano Triennale per la prevenzione della corruzione* adottato dalla Regione Piemonte.

La Commissione procede all'esame delle istanze pervenute sulla base dei requisiti di cui al successivo paragrafo 8. Il Dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, con

successivo provvedimento, approva l'elenco dei soggetti ammessi e valutati dalla Commissione nonché l'assegnazione dei relativi contributi nell'ambito degli stanziamenti previsti.

7.5 Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante "Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport – area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi", entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione del provvedimento di approvazione dell'elenco beneficiari, di cui al punto 7.4, di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento, adottato da parte del responsabile del procedimento.

7.6 Nel caso di inerzia del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali nell'adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 7.5, è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo alla Regione Piemonte – Direttore a Cultura, Turismo e Commercio, Dott.ssa Marzia Baracchino – Via Antonio Bertola 34, 10122 Torino.

7.7 L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

## **8. Requisiti di valutazione**

8.1 L'Allegato alla suddetta D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020 "Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19). Definizione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020 in ambito culturale" definisce per i contributi relativi al 2020 i seguenti criteri, ai quali devono ispirarsi le disposizioni degli Avvisi pubblici:

- a) il principio della storicità: hanno titolo a presentare la richiesta di contributo nel 2020 i soggetti che almeno in uno degli anni del biennio 2018-2019 nell'ambito del Programma di Attività 2018-2020, hanno vista riconosciuta dalla Giunta Regionale una caratteristica di eccellenza e specificità tramite un rapporto di convenzione.
- b) l'importo ammissibile non può superare l'importo del contributo assegnato nel biennio 2018-2019. Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, il limite massimo richiedibile non può comunque essere superiore a 120.000,00 euro;
- c) la relazione illustrativa dei programmi relativi all'anno 2020 deve essere impostata secondo tre tipologie di attività:
  - 1) attività rivolta al pubblico avvenuto nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza;
  - 2) attività interna di riorganizzazione per fare fronte all'emergenza, anche a difesa dei livelli occupazionali;
  - 3) attività 2020 propedeutiche alla ripartenza.
- d) I bilanci di programma devono vedere una prevalenza di costi imputati alle attività di cui ai punti 1) e 3).

## **9. Modalità di assegnazione dei contributi**

9.1 Sono ammesse all'assegnazione del contributo le istanze che risultano rispondenti ai requisiti di valutazione indicate al precedente punto 8.1, con particolare riferimento ai contenuti della relazione illustrativa del programma e alla modulazione del bilancio preventivo.

9.2 L'ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un singolo progetto non può superare il 70% delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo. Tale limite dovrà essere rispettato anche in fase di rendicontazione finale.



9.3 L'importo ammissibile non può superare l'importo del contributo più elevato ricevuto nel biennio 2018-2019. Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, il limite massimo richiedibile non potrà comunque essere superiore a 120.000,00 euro.

9.4 Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione del contributo della Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e commercio, a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

9.5 L'importo del contributo assegnato è definito sulla scorta dei seguenti criteri di arrotondamento: gli importi con cifre finali da Euro 00,01 ad Euro 49,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 00,00; gli importi con cifre finali da Euro 50,00 ad Euro 99,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 100,00.

## **10. Evidenza dei contributi**

10.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata.

10.2 Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione Piemonte nel materiale promozionale. In tal caso l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione Piemonte.

## **11. Obblighi dei soggetti ammessi a finanziamento**

11.1 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nel programma. Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

## **12. Obblighi di pubblicazione**

12.1 L'art. 1, commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128, 129 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", e s.m.i. ha introdotto i seguenti obblighi di pubblicazione nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi pubblici:

a) le associazioni, le Onlus, le fondazioni beneficiarie di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di Euro 10.000,00.

Si consiglia di pubblicare i seguenti dati: Ente pubblico erogatore; numero e data del provvedimento amministrativo di assegnazione del beneficio economico; causale; importo incassato nel corso dell'anno (specificare l'anno di riferimento); data di incasso;

b) le imprese beneficiarie, incluse le cooperative sociali, di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato le informazioni relative ai ridetti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di euro 10.000,00.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi, comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti."

### **13. Variazioni di progetto**

13.1 Una eventuale variazione nella denominazione o nel contenuto dell'attività sostenuta dal contributo va autorizzata dal Settore competente mediante determinazione dirigenziale.

13.2 Un eventuale rinvio dell'avvio dell'attività e un significativo slittamento della sua conclusione, comunque non superiore a sei mesi, vanno parimenti autorizzati. Tali autorizzazioni rivestono carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve essere ampiamente documentata e/o giustificata.

### **14. Liquidazione, rendicontazione e controlli**

14.1 La liquidazione dei contributi concessi avviene in due quote: un anticipo della somma assegnata ad avvenuta approvazione della determinazione di assegnazione e un saldo a seguito della rendicontazione di cui al punto 14.3.

14.2 Non si procede alla liquidazione del contributo al soggetto che risulti non essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

14.3 La rendicontazione deve essere effettuata nei tempi e con le modalità stabilite dal punto 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 recante "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione" tenendo tuttavia conto delle deroghe, introdotte dalla citata D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020.

Nello specifico:

1) Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare, a mezzo Posta Elettronica Certificata e usando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Settore competente, la rendicontazione dell'attività sostenuta dal contributo regionale entro l'esercizio finanziario di riferimento e, comunque, entro un anno dalla data di assegnazione del contributo.

3. La rendicontazione da produrre da parte di tutti i soggetti beneficiari di contributo, è costituita da:

a) relazione sull'attività svolta;

b) rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite all'attività svolta;

c) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato (i giustificativi devono avere data non successiva al 30 giugno 2021). Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario.

Nell'elenco sono ammessi giustificativi relativi a spese generali e di funzionamento (la D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020 succitata ha eliminato il tetto del contributo regionale utilizzabile per le spese generali e di funzionamento, prima fissato al 20%).

d) copia della documentazione contabile a giustificazione del contributo regionale, che deve risultare pagata in misura corrispondente alla quota dell'anticipo liquidato.

14.4 A consuntivo l'ammontare del contributo regionale deve rispettare il limite massimo del 70% dei costi complessivi del programma, così come stabilito per il bilancio preventivo presentato in sede di istanza.

A consuntivo le spese esposte dovranno vedere una prevalenza di costi imputati alle seguenti attività:

1) attività rivolta al pubblico avvenuto nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza;

3) attività 2020 propeedeutiche alla ripartenza.

14.5 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 25%. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 25% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 25%.

In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 25% dal preventivo, ma comunque non oltre il 40%, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Settore Promozione dei beni librari archivistici editoria e istituti culturali una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni addotte sono valutate accoglibili, la riduzione del contributo non ha luogo, ma deve essere sempre rispettata la misura indicata al punto 14.4.

14.6 L'inosservanza dei termini di cui al punto 14.3, non preventivamente autorizzata dal Settore competente, comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie.

Qualora il soggetto beneficiario non fosse in grado di rispettare il termine di presentazione della rendicontazione di cui al punto 14.3, deve preventivamente richiedere e motivare la proroga al Settore competente, che la autorizzerà con comunicazione da inviare entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

14.7 I controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare nel rispetto del principio di equità e trasparenza la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata. I controlli saranno disciplinati da determinazione dirigenziale attuativa del punto 23.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017.

## **15. Revoca del contributo**

15.1 I casi di revoca o riduzione del contributo assegnato sono disciplinati dai punti 12 e 13 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione".

## **16. Rinvio**

16.1 Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia a quanto stabilito dall'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione" e alla D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020.

## **17. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679**

17.1 Si informa che i dati personali forniti a Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali – saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)” e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (...)”.

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla L.r. 1° agosto 2018 n. 11 – D.G.R. n. 41-8822 del 18 aprile 2019. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al presente bando;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it);
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali;
- il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Cultura, del Turismo e Commercio approvato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta con nota protocollo n. 1777 del 5 giugno 2018;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

## **18. Responsabile del procedimento, responsabili dell'istruttoria, referenti**

Responsabile del procedimento

Gabriella Serratrice – Responsabile del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

Responsabili della fase istruttoria e referenti per ambito di finanziamento

<i>Ambito di finanziamento unico o principale su cui verte l'istanza</i>	<i>Responsabile dell'istruttoria Referenti</i>
Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi (l.r. 11/2018, art. 27);	Maria Paola Gatti Tel 011.432.3597 paola.gatti@regione.piemonte.it
Promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale (l.r. 11/2018, art. 14 e art. 21 lettera h)	Maria Prano Tel. 011.432.3599 maria.prano@regione.piemonte.it
Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale (l.r. 11/2018, art. 14 e art. 23)	Elena Timossi Tel. 011.432.5447 elena.timossi@regione.piemonte.it